



RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 59 CO. 3 D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA DURATA DEL CONTRATTO PARI AGLI A.S. 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028- 2028/2029

Importo complessivo a base di gara: € 2.510.724,04 € (IVA esclusa)

Importo del valore stimato dell’appalto (AQ): € 3.012.868,84 € (IVA esclusa)

Codice CUI: 81000710715202500002

CPV: 85312000-9 (Servizi di assistenza sociale).

Il CIG verrà acquisito successivamente alla pubblicazione della gara sulla BDNCP

RUP: Dott.ssa Maria Giulia Distasi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura è indetta nel rispetto della normativa di settore, e in particolare: D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. *"Codice dei contratti pubblici"*.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è la Dott.ssa Maria Giulia Distasi, giusta Determina di decisione a contrarre n. 454/2024.

Art. 1 - OGGETTO

L'Ambito Territoriale Sociale "Tavoliere Meridionale" intende addivenire ad un Accordo Quadro la gestione del "Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili", ai sensi della Legge Regionale n. 19/2006 e del relativo Regolamento n. 4/2007 e s.m.i.

Il *"Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili"*, è annoverato all'art. 92 dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., tra i "Servizi socio-assistenziali"

Il Servizio suddetto viene definito come *"finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per l'infanzia e l'Università"*.

L'operatività è fondata su una azione educativa, continuativa, in attuazione del progetto educativo individualizzato (PEI) ed è finalizzata:

- allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale;
- a prevenire situazioni di isolamento;
- a realizzare un equilibrato rapporto con l'ambiente.

Valutata la particolarità del servizio in oggetto, ex art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023, si dà atto che l'appalto non prevede la suddivisione in lotti in quanto la stessa renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, inoltre l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe mettere a rischio seriamente e pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 2 – PROCEDURA DI SELEZIONE

La presente Relazione -Tecnico illustrativa ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento del Servizio di Integrazione scolastica ed extrascolastica dei diversamente abili.

L'affidamento avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n° 36/2023, da esperirsi tramite la piattaforma telematica EmpULIA, accessibile all'indirizzo <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx>

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. n° 108, C.2, del D. Lgs. n° 36/2023 nonché del Regolamento Unico per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni Ambito Territoriale Sociale "Tavoliere Meridionale" (San

Ferdinando di Puglia – Trinitapoli – Margherita di Savoia) sulla base dei criteri e dei parametri di gara meglio specificati agli articoli seguenti.

Saranno escluse dalla gara tutte quelle offerte non presentate nei modi e nei termini stabiliti dal presente atto.

Sono ammesse solo offerte al ribasso, mentre saranno escluse offerte in aumento o pari alla base di asta. La Stazione Appaltante sottoporrà a verifica le offerte anormalmente basse rispetto alle prestazioni richieste secondo quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 3 - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il luogo di espletamento del Servizio sono le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell'intero territorio dei Comuni di San Ferdinando di Puglia – Trinitapoli – Margherita di Savoia appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale "Tavoliere Meridionale"; pertanto l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a garantire gli interventi richiesti su tutta l'estensione territoriale dei tre Comuni.

Art. 4 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà la durata massima pari a **n. 4 Anni Scolastici o comunque entro un monte ore massimo complessivo di n. 100.096,00 ore (di cui n.768 ore per la figura di Coordinatore ed n. 99.328 ore per la figura di Educatore)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del primo contratto ovvero dalla data di effettivo avvio del Servizio sino al completamento del numero di ore poste a base di gara ovvero alla conclusione dell'ultimo A.S. considerato, nonché delle proposte migliorative presentate in sede di gara con esonero per le parti dell'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n° 36/2023, l'importo massimo **stimato** per la conclusione dell'accordo quadro ammonta a **€. 3.012.868,84, IVA esclusa al 5%**, come di seguito determinato e meglio dettagliato nelle seguenti tabelle:

- importo a base d'asta, soggetto a ribasso, **€. 2.510.724,04 (di cui €. 73.127,88 per spese generali), IVA esclusa al 5%**, per un impegno orario effettivo, per tutta la durata del servizio, pari a **n. 100.096,00 ore (di cui n.768 ore per la figura di Coordinatore ed n. 99.328 ore per la figura di Educatore)** e più nello specifico:

D.D. n. 30/2024 - Dipartimento delle politiche del lavoro - MLPS		
FIGURA	COSTO ORARIO	
Educatore - D2	24,34 €	
Coordinatore - D3	25,98 €	
Costo complessivo		2.437.596,16
Spese Generali pari al 3%		73.127,88
Quinto d'obbligo (ex art. 120 co. 9 Dlgs n. 36/2023)		502.144,80
		2.510.724,04

Importo massimo Accordo Quadro (oltre IVA)	3.012.868,84	
Di cui costo della manodopera (art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023)		2.385.187,84

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad €. 2.385.187,84, valore pari al 95% del costo complessivo del servizio.

Le suddette ore di servizio ed i relativi costi sono stati così suddivisi sui quattro Anni Scolastici considerati nella presente procedura:

D.D. n. 30/2024 - Dipartimento delle politiche del lavoro - MLPS		Dal 01/10/2025 al 31/05/2026 - A.S. 25/26 (Totale 32 Sett.)	
FIGURA	COSTO ORARIO	ORE TOTALI PERIODO	COSTO TOTALE PERIODO
Educatore - D2	24,34 €	24832	604.410,88 €
Coordinatore - D3	25,98 €	192	4.988,16 €
Totale ore/costo per A.S.		25024	609.399,04 €
		Dal 01/10/2026 al 31/05/2027 - A.S. 26/27 (Totale 32 Sett.)	
		ORE TOTALI PERIODO	COSTO TOTALE PERIODO
		24832	604.410,88 €
		192	4.988,16 €
Totale ore/costo per A.S.		25024	609.399,04 €
		Dal 01/10/2027 al 31/05/2028 - A.S. 27/28 (Totale 32 Sett.)	
		ORE TOTALI PERIODO	COSTO TOTALE PERIODO
		24832	604.410,88 €
		192	4.988,16 €
Totale ore/costo per A.S.		25024	609.399,04 €
		Dal 01/10/2028 al 31/05/2029 - A.S. 28/29 (Totale 32 Sett.)	
		ORE TOTALI PERIODO	COSTO TOTALE PERIODO
		24832	604.410,88 €
		192	4.988,16 €
Totale ore/costo per A.S.		25024	609.399,04 €

Si precisa che non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di

prevenzione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi alla sicurezza (D.U.V.R.I.) risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi di interferenze da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

Trattandosi di Accordo Quadro, l'Ambito Territoriale potrà ordinare la quantità di servizi identificati nel presente capitolato di volta in volta necessari, sulla base del fabbisogno. Si precisa, altresì, che entrambi il monte orari fanno riferimento alle prestazioni erogabili nel corso dell'appalto su tutto l'intero territorio dell'Ambito costituito dai comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia.

Resta inteso che verranno liquidate le ore solo in presenza di effettive attività svolte.

Questo Ambito Territoriale, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n° 36/2023.

Questo Ambito Territoriale si riserva, ex art. 120 comma 10 del D. Lgs. n° 36/2023, *“in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”*.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 % del valore eccedente la variazione del 5 % applicata alle prestazioni principale, da eseguire ai sensi dell'art. 60 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 6 - DESTINATARI E PRESTAZIONI

Il Servizio è rivolto ai minori, residenti nei Comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia., in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale, in possesso del certificato di cui alla L. n. 104/1992 s.m.i., iscritti alle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado cittadine.

Qualora il numero degli utenti subisca variazioni in meno, prima dell'inizio del servizio o durante l'espletamento dello stesso, la Ditta non potrà pretendere somme superiori rispetto alle ore di servizio effettivamente prestate. Parimenti, le economie della presente gara d'appalto o eventuali successive risorse finanziarie dedicate rivenienti da finanziamenti di Ambito, regionali o ministeriali, potranno essere utilizzate per un'implementazione del Servizio, alle stesse condizioni di aggiudicazione; pertanto la stazione appaltante si riserva, qualora se ne presenti la necessità, la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria l'inserimento di altri utenti agli stessi prezzi, patti e

condizioni del contratto principale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Prima dell'avvio del servizio il comune di San Ferdinando di Puglia, in quanto comune capofila, fornirà all'aggiudicatario l'elenco nominativo degli alunni da assistere con l'indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuale.

Art. 7 - Prestazioni

L'attività degli educatori della Ditta aggiudicataria deve essere espletata in modo da consentire:

- costruzione, in accordo con i docenti della classe, di un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno diversamente abile;
- l'osservazione dell'alunno e la valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento intrapreso, la conferma o la riformulazione del piano di lavoro per adeguare le azioni ai bisogni dell'alunno ed alla loro evoluzione nel corso del percorso formativo;
- la collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel progetto d'integrazione degli alunni seguiti e con le loro famiglie;
- la partecipazione, per gli aspetti di competenza degli educatori, ai momenti di programmazione e verifica relativi al percorso di integrazione degli alunni seguiti;
- garantire il supporto per l'uso di strumenti protesici.

Sono escluse le prestazioni di assistenza di base di competenza delle istituzioni scolastiche. Il soggetto aggiudicatario deve predisporre, a propria cura e spese, per ciascun minore, idonea cartella compilata dal coordinatore del servizio, contenente copia del piano di intervento individuale ed il nominativo dell'educatore incaricato allo svolgimento della prestazione.

Sulla cartella personale devono essere registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con aggiornamenti settimanali. I dati personali contenuti nella cartella predetta sono soggetti a tutela nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy; alla scadenza del contratto la Ditta è tenuta a consegnare all'Ufficio appaltante le cartelle integrali, senza che la stessa possa accampare pretese o indennizzi di sorta. Tutte le attività sopra descritte rientrano nel monte ore settimanale, quantificato ad inizio di ogni anno scolastico per ogni operatore, in relazione a ciascun alunno assegnatogli. Qualora nel corso della vigenza del contratto, a carico di un educatore si presentino problematiche relative allo svolgimento del servizio, è facoltà della Stazione appaltante, oltre l'applicazione delle penali previste a carico della Ditta, richiedere l'allontanamento immediato dal servizio dell'educatore.

L'assenza da scuola dell'alunno, per qualsiasi causa, deve essere gestita secondo le modalità che seguono. Per il primo giorno di assenza non preavvisata è riconosciuta all'aggiudicatario la prima ora rispetto all'orario di lavoro programmato; per le ore successive ricadenti nella stessa giornata e per i giorni successivi di assenza, l'aggiudicatario, a mezzo del coordinatore, disporrà la sospensione delle prestazioni relative a quell'alunno. Sarà onere dell'aggiudicatario, a mezzo del coordinatore, informarsi presso la Scuola circa la durata dell'assenza dell'alunno assistito, provvedere alla sospensione del servizio ed informarne contestualmente la Stazione appaltante.

Art. 8 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Individuazione dei destinatari

L'accesso ai Servizi è disciplinato dal vigente Disciplinare di Ambito.

Il recepimento della domanda relativa al Servizio è di competenza dell'Ufficio di Piano dell'Ambito "Tavoliere Meridionale" con sede nel comune capofila di San Ferdinando di Puglia.

Nello specifico l'Ufficio svolge i seguenti compiti:

- verifica la presenza delle condizioni di eleggibilità ed i requisiti per l'accesso;
- verifica e aggiorna l'andamento del piano educativo individualizzato.

L'operatore economico aggiudicatario non ha alcuna autonomia in merito alla selezione degli utentiammessi al servizio.

Attuazione dell'intervento

Il servizio sarà prestato, di norma, dal lunedì al venerdì nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole. L'orario di servizio verrà concordato con le istituzioni scolastiche e potrà privilegiare la partecipazione degli alunni alle attività extracurricolari (laboratori, attività sportive organizzate dalla scuola, attività pomeridiane di supporto scolastico, ecc.) anche pomeridiane, allo scopo di favorire i percorsi di integrazione sociale. In riferimento al Piano Educativo (PEI), il servizio, in accordo con la scuola, potrà definire tempi, luoghi e modalità per l'attivazione di percorsi di sostegno alla socializzazione raccordandosi anche con i servizi territoriali e la rete sociale del territorio allo scopo di meglio favorire il successo formativo dell'utente e la sua più piena integrazione sociale.

La Ditta aggiudicataria provvederà all'esatta dimostrazione delle ore di servizio effettivamente prestate per ciascun alunno le cui attestazioni dovranno avvenire da parte della scuola di riferimento. Durante l'esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno nell'anno scolastico in corso, la continuità dello stesso educatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati all'Ufficio di Piano. Il servizio sarà sospeso in caso di assenza dell'alunno assistito.

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la ditta aggiudicataria organizzerà l'attività secondo le indicazioni e le direttive dell'Ufficio di Piano di Zona e delle scuole. La ditta dovrà dotarsi di schede di registrazione delle prestazioni da depositarsi presso ciascun plesso scolastico per l'annotazione giornaliera delle prestazioni eseguite.

Le schede suddette, vistate dal competente Dirigente Scolastico, o da suo fiduciario, saranno rimesse al Responsabile dell'Ufficio di Piano, a corredo delle fatture mensili e dell'elenco del personale impiegato.

Spetta altresì alla ditta aggiudicataria:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- dotarsi, qualora non ne abbia già la disponibilità, di un ufficio operativo in uno dei Comuni dell'ambito territoriale oggetto della gara entro trenta giorni dall'affidamento del servizio;

- partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio;
- organizzare corsi di aggiornamento a suo completo carico;
- attivare, promuovere e/o favorire la collaborazione con le agenzie educative, enti, associazioni, parrocchie, istituzioni del territorio allo scopo di promuovere l'effettiva integrazione dell'alunno disabile nei luoghi di vita quotidiana dello stesso.

Monitoraggio e valutazione

Il Servizio sarà sottoposto alle linee di indirizzo e di programmazione, nonché alla verifica e controllo di qualità da parte del D.E.C. che provvederà inoltre a definire anche tutti gli aspetti tecnico-organizzativi generali e in particolare le modalità di espletamento e caratteristiche del servizio, la modulistica, etc. Per quanto concerne gli aspetti gestionali, purché non in contrasto con quelli di carattere generale, la ditta aggiudicataria farà riferimento al R.U.P.

Art. 9 – PERSONALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'impresa appaltatrice garantisce il regolare e puntuale adempimento del Servizio oggetto del presente capitolato, mediante educatori in possesso di titoli previsti dalla normativa vigente.

In merito alla stabilità occupazionale, come previsto dall'articolo 57 del D. Lgs. n° 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL "Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" 2023/2025, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n° 81/2015, si rimanda all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire **l'elenco nominativo, la qualifica del personale impiegato** nell'espletamento delle attività e **i contratti individuali** di ciascun operatore, corredato di ogni dato necessario; inoltre, dovrà impegnarsi a svolgere corsi di aggiornamento per il proprio personale, in modo autonomo o partecipando ad iniziative analoghe promosse da altri Enti Pubblici.

Essa dovrà inoltre provvedere a comunicare tempestivamente ogni variazione di detto elenco prima che abbia luogo l'avvio del Servizio. La rotazione e/o sostituzione degli educatori, fermo restando che il Servizio si fonda sulla continuità della relazione fra alunno e educatore stesso, dovrà essere preventivamente comunicata e programmata con il D.E.C.

La Ditta aggiudicataria dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere il turn-over degli educatori. Il personale assente (per malattia, infortunio, ferie o altro) dovrà essere comunque tempestivamente sostituito.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità di presenza del personale impiegato per lo svolgimento del servizio e che le assenze, a qualsiasi titolo, dello stesso siano sostituite da educatori in possesso dei titoli previsti dalla normativa.

Per la realizzazione dei Servizi, l'Aggiudicatario metterà a disposizione il seguente personale:

Coordinatore del servizio

Il Servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili dovrà essere coordinato da una figura professionalmente competente sia sul piano educativo che organizzativo,

quale il COORDINATORE, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente, in particolare dall' art. 46 co. 2 lettera a), b), c), d), e), f), g), h) del R.R. 4/2007 e con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura e/o servizio non inferiore a tre anni. Il Coordinatore sarà il referente per l'Amministrazione Comunale, pertanto dovrà assicurare la costante reperibilità.

Il Coordinatore dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario, dal contratto e dalla proposta educativa che si andrà a condividere con i Servizi Sociali dei Comuni di San Ferdinando di Puglia – Trinitapoli – Margherita di Savoia. Sarà compito del coordinatore riorganizzare il servizio in caso di assenze impreviste degli educatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute. Il Coordinatore sarà da tramite tra gli alunni, l'operatore economico aggiudicatario e allo stesso perverranno tutte le disposizioni impartite dal D.E.C. Produrrà, inoltre, rendicontazione mensile dell'attività, che dovrà contenere il monte ore assegnato per singolo alunno e le ore effettivamente effettuate; documenterà l'andamento del servizio stesso attraverso la stesura di almeno 2 relazioni gestionali da consegnare all'Ufficio di Piano entro fine gennaio e fine giugno di ogni anno. Nel caso di prolungata assenza del coordinatore, l'appaltatore dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura di pari professionalità preventivamente sottoposta alla valutazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, il quale valuterà la congruità del curriculum del soggetto proposto rispetto a quello del soggetto cessante. Al Coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni di:

- garanzia della tenuta e della qualità del servizio;
- definizione, in accordo con il Servizio Sociale Professionale, della programmazione e progettazione degli interventi di assistenza educativa specialistica;
- partecipazione alle attività di verifica sull'andamento del servizio;
- coordinamento delle riunioni d'equipe che dovranno tenersi con cadenza almeno quindicinale;
- organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso, essendo il responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale del servizio;
- definizione del modello organizzativo, predisponendo i turni di servizio, gli orari, i congedi, verificando e controllando l'assetto operativo della struttura organizzativa (coordinamento intermedio delle altre figure professionali impegnate nelle attività, organizzare, insieme agli educatori, l'orario settimanale lavorativo, preparare la programmazione mensile, coordinare e condurre l'equipe settimanale, ecc.);
- organizzazione di un sistema informativo interno di gestione del progetto;
- verifica e approvazione delle proposte di modifica del servizio;
- verifica e approvazione delle proposte di ripianificazione interna delle attività gestite;
- promozione dell'aggiornamento e della formazione permanente del personale;
- cura dei rapporti con l'Ufficio di Piano, i servizi sociali dei Comuni di San Ferdinando di Puglia – Trinitapoli – Margherita di Savoia, con le altre istituzioni del territorio, in particolare con le scuole;

- valutazione dell'efficienza e l'efficacia del servizio e proporre le soluzioni utili al loro miglioramento;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli alunni, all'elaborazione dei piani educativi personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il referente comunale;
- gestire con le educatrici di riferimento i colloqui con le famiglie.

Al Coordinatore dovrà essere assicurato regolare inquadramento contrattuale al minimo di Livello D3/E1 del CCNL "Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" 2023/2025 delle cooperative sociali e/o l'equivalente per altri CCNL di settore.

Educatori

Educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dall' art. 46 co. 2 delle seguenti lettere del R.R. 4/2007 e s.m.i., oltre a documentata esperienza pari o superiore ad un semestre:

- laurea in educazione professionale, ex DM n.520 e titoli equipollenti;
- laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico;
- laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;
- laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali;
- laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche;
- laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione. (Per gli operatori in possesso dei titoli di cui alla lettera f) che non risultino già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere ricoperte le funzioni educative nel settore dei servizi socioassistenziali solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi socioeducativi e di cura delle persone)
- laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
- laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale".

Inoltre, per esperienza documentata almeno semestrale e/o triennale nel settore dei servizi socio-educativi, si considererà valida solo quella riveniente da rapporti lavorativi contrattualizzati.

È richiesta, altresì, la presenza di educatori specializzati a seconda del tipo di handicap. A titolo di esempio si precisa che, in via minimale: in presenza di minore "non udente", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà conoscere in maniera appropriata il linguaggio dei segni (LIS); in presenza di minore "non vedente", l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà essere specializzato e/o esperto nelle metodologie e nelle tecniche didattiche per alunni affetti da minorazioni visive ed aggiuntive e con pluriennale esperienza nel settore dell'educazione e dell'istruzione dei non vedenti anche pluriminorati; in presenza di minore "con autismo",

l'educatore che dovrà essere impegnato nel servizio dovrà essere specializzato e/o esperto nell'utilizzare con efficacia metodologie e tecniche specifiche di analisi del comportamento con un focus particolare sulle esigenze educative degli alunni affetti da questa patologia.

L'educatore è un operatore che svolge la propria attività mediante la formulazione e l'attuazione di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione agendo sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo.

L'educatore, in collaborazione con le altre figure professionali presenti nella scuola, svolge le seguenti attività:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al Piano Educativo Individualizzato;
- attiva interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento;
- collabora con gli insegnanti e il personale della Scuola, per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap, a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative;
- partecipa, in maniera volontaria e non retribuita: agli incontri previsti per la formulazione del PEI; agli incontri del Gruppo di Lavoro Handicap (GLH) per programmare attività ed interventi che coinvolgono l'alunno disabile; agli incontri di verifica con il Responsabile Comunale del Servizio;
- elabora con cadenza prefissata con il referente comunale del Servizio una relazione sull'andamento del progetto educativo elaborato in favore del minore in carico.

Agli educatori dovrà essere assicurato regolare inquadramento contrattuale al minimo di Livello D2 del CCNL "Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" 2023/2025 e/o l'equivalente per altri CCNL di settore.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo degli educatori affiancati agli alunni segnalati, con indicazione dei rispettivi profili professionali; detto elenco deve essere aggiornato tempestivamente ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un educatore. Il personale assente dal servizio deve essere tempestivamente sostituito con personale di identica qualifica.

Competenze relative alle conoscenze richieste

- conosce le principali tipologie di alunni e le problematiche connesse;
- conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti educativi personalizzati;
- riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'alunno;
- conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relativi all'alunno;
- conosce l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali.

Competenze relazionali

- sa lavorare in équipe;

- si avvicina e si rapporta con il minore e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza;
- sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo;
- è in grado di interagire in collaborazione con il personale docente, qualora se ne ravvisi la necessità;
- coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori;
- sa sollecitare ed organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione ad iniziative culturali e ricreative sul territorio;
- è in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed etica;
- affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli educatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi. In tal caso l'aggiudicatario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 15 giorni senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro e al numero di alunni. Gli educatori della ditta aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta.

Gli educatori, durante lo svolgimento del servizio, dovranno essere muniti di un tesserino di riconoscimento sul quale dovrà essere riportato anche il logo dell'Ambito.

I tempi di percorrenza necessari agli operatori per raggiungere i plessi scolastici sono compresi nelle ore espletate e convenzionalmente vengono riconosciuti in via forfettaria nella misura di cinque minuti per ogni ora di effettiva prestazione.

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di registri di accesso degli educatori nei vari plessi scolastici, di fogli di presenza del personale, di piani di lavoro settimanali degli educatori elaborati secondo prospetti orari preventivi e definitivi, di elenco dei beneficiari che specifichi il monte ore settimanale del beneficiario. Tutta la suddetta documentazione va presentata e condivisa con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre due relazioni per anno scolastico sull'andamento del Servizio, dovrà redigere puntualmente il P.E.I., dovrà rendicontare mensilmente le prestazioni effettivamente erogate (filtrabili anche per educatore, attività svolte, alunno). Tutti i report devono essere esportabili in formato xls e pdf.

Art. 11 – PROGETTI SPERIMENTALI ED INNOVATIVI

L'ATS si riserva, nel corso dell'appalto, la possibilità di sperimentare progetti innovativi a sostegno delle attività previste dal Capitolato. A tal fine, qualora dovesse sorgere la necessità di integrare il servizio in oggetto con ulteriori prestazioni, attività di natura complementare e servizi aggiuntivi, le

parti si impegnano a verificare la possibilità di un ampliamento dell'Accordo agli stessi patti e condizioni.

Le prestazioni aventi carattere d'urgenza potranno essere erogate a fronte di contingenze non prevedibili e pertanto, anche se non previste nel piano d'intervento ordinario degli educatori, dovranno essere ugualmente garantite dal gestore con la tempestività e l'intensità richiesta dal caso e dal bisogno, previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 12 - SEDE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi, prima dell'inizio del Servizio, di una sede nel territorio di uno dei tre Comuni dell'Ambito Territoriale adeguatamente arredata con attrezzature fisse e mobili (telefoni, computer, connessione internet et similia) ed ogni altro strumento utile all'erogazione del Servizio, dove eleggerà il proprio domicilio al fine del presente affidamento.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di un sistema informatizzato, idoneo a svolgere la funzione di raccolta dati e gestione dei flussi informatizzati.

Art. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO DI QUALITA'

L'Ambito Territoriale, tramite i propri Uffici competenti, mantiene le proprie funzioni di indirizzo, di coordinamento e programmazione delle attività svolte. La rilevazione dei bisogni, l'esame analitico delle situazioni riguardanti i beneficiari del Servizio, le modalità di intervento degli educatori, la programmazione e la verifica dei singoli interventi educativi, sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali dei tre Comuni dell'Ambito.

La ditta aggiudicataria è vincolata all'adempimento esatto del programma concordato e dei piani educativi individualizzati elaborati per ogni alunno. È competenza esclusiva dell'Ufficio Servizi Sociali dei tre Comuni dell'Ambito decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio. L'inosservanza delle disposizioni da parte della Ditta aggiudicataria costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste e all'eventuale risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria è tenuta a collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali dei tre Comuni dell'Ambito per verificare l'efficacia delle prestazioni educative ed attuare le indicazioni finalizzate a migliorarne la qualità.

La vigilanza ed il controllo delle attività competono al Servizio Sociale Professionale di Ambito nell'articolazione prevista nei tre Comuni, che si esplica nel verificare e valutare la congruità e la puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del Servizio e della normativa vigente.

La valutazione del Servizio si svolgerà sia in itinere che al termine del lavoro, con il fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi dell'attività.

L'Azienda dovrà quindi essere dotata di un sistema in grado di:

- ✓ pianificare e gestire i servizi e gli interventi educativi;
- ✓ sovrintendere la gestione anagrafica degli alunni;
- ✓ monitorare e controllare i P.E.I.;
- ✓ riepilogare le prestazioni erogate mensilmente;

✓ rendicontare i costi.

Qualora dalle verifiche effettuate vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate dalla Stazione Appaltante con PEC per rimuoverle immediatamente, l'aggiudicatario dovrà presentare le proprie giustificazioni a riguardo entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali previste dall'art. 38 e, nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, a risolvere il contratto e quindi a sospendere il pagamento.

Art. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere stipulato prima che siano trascorsi n. 32 (trentadue) giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'operatore economico che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Stazione Appaltante le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputate i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica all'Ufficio di Piano, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della ragione sociale del soggetto;
3. cessione dello stesso;
4. cessazione dell'attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere successivamente all'affidamento a depositare tutte le spese contrattuali, le quali saranno per intero a suo carico e depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art. 18.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a:

- erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica prodotta;
- svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con l'Ufficio di Piano;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- garantire l'adempimento di tutti obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;
- garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;

- relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
- relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
- garantire che gli educatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turnover, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente Capitolato;
- garantire l'immediata sostituzione dell'operatore assente per qualsiasi motivo;
- farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant'altro necessario all'impiego dell'operatore nelle attività di specie senza che possa null'altro opporsi alla Stazione Appaltante in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
- farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). Per l'espletamento del presente appalto non sussistono rischi da interferenza di cui all'art. 7 co. 3 del D. Lgs. n° 81/2008.

La Ditta aggiudicataria si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso di infortuni, sia al proprio personale addetto ai servizi che a terzi, infortuni che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità della Stazione Appaltante in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il Servizio.

La Ditta aggiudicataria, oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti impegnati nel Servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. La Stazione Appaltante è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Ditta aggiudicataria s'impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza.

La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio.

A tale riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà **contrarre apposita e specifica (Servizio per l'integrazione scolastica ed extrascolastica dei diversamente abili) polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro** con un massimale unico di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e non inferiori a € 1.500.000,00 per persona ed € 500.000,00 per cose.

La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della

sottoscrizione del contratto e/o all'atto di sottoscrizione del verbale di consegna del Servizio, in caso si faccia riferimento alle previsioni dell'art. 15 del presente Capitolato e l'Amministrazione Comunale provvederà a trattenere copia.

La polizza, con massimali e condizioni, e la relativa quietanza, saranno inviate all'Ufficio di Piano per ciascun anno di valenza del contratto entro la scadenza annuale decorrente dalla data di attivazione del Servizio.

In caso di danni arrecati a terzi, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune, fornendo dettagliati particolari.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente Capitolato e del bando di gara, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.

Art. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D. Lgs. n° 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. n° 81/2015.

Al fine di consentire la redazione del Piano di Assorbimento, l'elenco del personale attualmente impiegato, oltre a numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro ed eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge n° 68/1999 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, è riportato come allegato al Capitolato Speciale.

Si specifica che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore (cfr. ANAC, Linee Guida n° 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 114 del 13.02.2019).

15. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni dalla richiesta dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con

potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

16. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

17. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

18. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Per le società cooperative iscrizione all'Albo delle cooperative regionale di appartenenza e all'Albo delle Società cooperative presso il Ministero dell'Attività Produttive, giusto Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004 e s.m.i.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 19.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'affidamento dell'appalto relativo All'**Accordo Quadro del Servizio di Integrazione Scolastica ed Extrascuola** per la durata presunta di 4 anni scolastici, potrà essere effettuata esclusivamente in favore di imprese in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica, tecnico e professionale:

- a) avere conseguito un fatturato globale nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, un fatturato globale **pari almeno al valore stimato dell'appalto** (€. **3.012.868,84**) di cui all'art. 100 del Dlgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai concorrenti. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di capacità economico finanziaria dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Resta fermo che ciascun componente il raggruppamento o soggetto ad esso equiparato deve essere qualificato in relazione alla quota di servizio che si impegna a eseguire. Per la qualificazione dei consorzi ex art.65, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.36/2023 si applica l'art. 67 del medesimo decreto.
- b) aver gestito, nell'ultimo decennio il servizio per l'integrazione scolastica e assistenza spe-

cialistica per alunni diversamente abili, o servizio analogo, con certificazione di buon esito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, pari al valore complessivo del lotto per il quale viene presentata l'offerta (€. **3.012.868,84**).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai concorrenti. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti di capacità economico finanziaria dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Resta fermo che ciascun componente il raggruppamento o soggetto ad esso equiparato deve essere qualificato in relazione alla quota di servizio che si impegna a eseguire. Per la qualificazione dei consorzi ex art.65, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n.36/2023 si applica l'art. 67 del medesimo decreto.

- c) una dichiarazione rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 385/1993 e s.m.i, avente sede legale nell'Unione Europea, attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore dell'affidamento.

Art. 19.2 PRECISAZIONI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

La comprova del requisito, sarà richiesta dalla stazione appaltante in caso di aggiudicazione e fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 100 del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- **originale o copia conforme** dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, ex art. 47, DPR 445/2000 e ss. mm. e i., con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dei contatti del RUP dell'amministrazione certificante;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- **originale o copia autentica** dei certificati rilasciati dal committente privato, ex art. 47, DPR 445/2000 e ss. mm. e i., con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e contatti del legale rappresentante del committente certificante.

Art. 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 comma 2 del Codice, da una *Commissione giudicatrice*, nominata dopo la presentazione delle offerte.

L'affidamento del servizio oggetto della presente gara sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa sotto il profilo del merito tecnico-organizzativo, della qualità del servizio e delle sue modalità di gestione, e del prezzo offerto in sede di gara, calcolato come in appresso. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La Commissione Giudicatrice potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate per il tramite del Presidente della Commissione, in ossequio a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 D. Lgs. n. 36/2023 sul c.d. "*Soccorso Procedimentale*" (vedasi, tra gli altri, la sentenza Consiglio di Stato – Sez. 5 - n. 6875/2024).

Il Punteggio complessivo massimo attribuibile: **PUNTI 100** sono così articolati:

1. Offerta tecnico-qualitativa del servizio **max 80 punti**.

2. Offerta economica **max 20 punti**.

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un massimo di 100 punti.

Art. 21. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei sottostanti paragrafi e nelle inerenti tabelle, con la relativa ripartizione dei punteggi (PUNTEGGIO TOTALE MAX 80).

Art. 21.1 Criteri valutazione dell'offerta tecnica – punteggio massimo 80 punti così attribuiti:

A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: Max punti 30, così articolati:

A. 1	Dotazione strumentale	Max Punti 4
A. 2	Capacità di contenimento del "turn over" degli operatori	Max Punti 3
A. 3	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro	Max Punti 4
A. 4	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio. (l'indicazione delle figure professionali aggiuntive deve essere accompagnata da un adeguato progetto di lavoro e di impiego che implementa ed integra i servizi ad oggetto dell'appalto)	Max Punti 7
A. 5	Presenza di azioni volte a promuovere la parità di genere, generazionale e l'inclusione lavorativa di persone con disabilità.	Max Punti 3
A. 6	Integrazione nel territorio di riferimento mediante la formalizzazione di intese con soggetti istituzionali e non, in cui sia espressamente esplicitata la finalità dell'intesa raggiunta e la sua ricaduta sull'utenza (punti 0,5 per ogni intesa)	Max Punti 4
A. 7	Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti	Max Punti 2
A. 8	Possesso di certificazione SA8000 rilasciata da Enti di Certificazione accreditati dal SAAS Non posseduta 0 In possesso dell'operatore economico singolo ovvero della mandataria in caso di raggruppamenti 1 In possesso di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 3	Max Punti 3

Si specifica, inoltre, che le informazioni e i dati, anche documentali, da fornire per le voci di cui sopra, devono riferirsi **esclusivamente** a quanto già realizzato, esperito e sperimentato dalla Ditta si-

no al momento della presentazione dell'offerta, ad eccezione della voce "Formazione qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio" che si riferisce al servizio da appaltare.

B. QUALITA' DEL SERVIZIO: Max Punti 50, così articolati:

B.1	Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio	Max punti 5
B.2	Capacità progettuale: • Modalità di realizzazione del servizio max 8 • Analisi delle criticità attuative e proposte di soluzioni max 5 • Processi di redazione dei progetti individualizzati di assistenza specialistica max 6 • Capacità di rispondere a specifiche esigenze assistenziali (con particolare riferimento alle disabilità che compromettono l'area del neurosviluppo e l'area comportamentale) max 4 • Modalità di coinvolgimento del gruppo classe nel processo di inclusione dell'alunno con disabilità max 2	Max punti 25
B.3	Interventi innovativi e Proposte migliorative (es. estensione degli orari, potenziamento di personale qualificato, attività integrative per utenti vulnerabili, ecc.).	Max punti 10
B.4	Capacità di potenziamento delle relazioni sociali dei beneficiari e delle loro famiglie e del loro coinvolgimento nelle attività proposte dal territorio	Max punti 7
B.5	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti)	Max punti 3

21.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice come segue:

- la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'articolo 21 in base alla documentazione contenuta nella busta dell'Offerta Tecnica. Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- al singolo sub-elemento **con valutazione di natura discrezionale**, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile da zero a uno, ed attribuiti dai singoli commissari, così come previsto all'allegato (G), lett. a), p.to 4 (art.120) del D.P.R. n. 207/2010;

Σ = è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun requisito dell'offerta

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 21;
- d) il punteggio dell'offerta tecnica dovrà raggiungere, prima delle operazioni di riparametrazione, **minimo 48 punti** per consentire l'ammissione del concorrente alle successive fasi; **il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia;**
- e) per gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto;

Al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero conseguito un punteggio di **almeno 48 punti su 80 punti disponibili.**

RIPARAMETRAZIONE: I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri ed ai sub-pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza. Non è prevista la riparametrazione sul punteggio tecnico complessivo.

Il progetto tecnico organizzativo dovrà constare di relazioni illustrative corrispondenti ai criteri qualitativi di valutazione sopra riportati, così da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi nella stessa tabella indicati. Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara, sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto, l'elaborato progettuale escluso l'indice, non deve superare complessivamente n. 20 pagine formato A4, composte di due facciate numerate in ordine progressivo. Ciascuna facciata, dovrà essere composta di non oltre 40 righe, formato Time New Roman, carattere 12. Si precisa che non saranno oggetto di valutazione le pagine eccedenti il numero di 20 (40 facciate), fatti salvi gli allegati necessari.

Il progetto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara costituirà parte integrante, insieme al capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell'aggiudicatario con il Comune.

Art. 22 Criterio di attribuzione coefficiente per calcolo del punteggio dell'offerta economica

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sui corrispettivi di cui all'articolo 2.1, numero 1), 3) e 4), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove:

V(a)_i = coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i = ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} = massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

α = 0,20 (esponente correttivo)

All'offerta economica verrà attribuito il valore derivante dal prodotto di V_i x 20 punti.

Art. 23 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i= punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, 6$

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 24. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA NELL'IPOTESI DI PROCEDURA OEPV

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti dopo la relativa riparametrazione dell'offerta tecnica.

L'offerta è considerata anormalmente bassa se la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti o dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110, del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

Il RUP, anche con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice e procede ai sensi del seguente articolo.

Art. 25. COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA

La commissione giudicatrice è nominata dal RUP dopo la scadenza del termine per la presentazio-

ne delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale EmPULIA.

La commissione è nominata dal Rup e sarà formata da componenti esperti appartenenti ai comuni costituendo l'Ambito Territoriale.

Il RUP si avvale dell'ausilio del Seggio di Gara, presieduto dallo stesso e coadiuvato dal Responsabile di Fase nella fase di Affidamento (RFA), ove nominato, e da un altro componente scelto prioritariamente tra i dipendenti dell'Ente, ai fini della verifica della documentazione amministrativa e nello specifico: controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo Art. 26.

Il Seggio di Gara si riserva, a propria discrezione, di aprire e verificare anche la documentazione amministrativa del secondo classificato ove venga attivato l'istituto del soccorso istruttorio al primo classificato.

Art. 26. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali

l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 27. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la S.A. si avvale della facoltà di applicare alla presente procedura l'inversione procedimentale, pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica dell'anomalia dell'offerta e alla verifica della documentazione amministrativa.

La modalità telematica della procedura di gara è garantita dalla piattaforma telematica di e-procurement Empulia <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx>, che assicura l'integrità delle offerte, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta.

Le sedute di gara si terranno in **modalità virtuale** secondo la funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma EmpULIA.

La prima seduta di gara si terrà il giorno **26.06.2025 alle ore 10:00**.

Il Responsabile del Procedimento della Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara nel giorno prefissato, o di prorogarne la scadenza, senza che i concorrenti possano accampare alcune pretese al riguardo.

Art. 28. DIVIETO DI UTILIZZO DI ALGORITMI E/O PROGRAMMI D'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

È fatto assoluto divieto di utilizzo di algoritmi, programmi, dispositivi di Intelligenza Artificiale, sia a basso e che ad alto rischio secondo la classificazione del Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale (IA) "*l'Artificial Intelligence Act*" del 13/03/2024 (approvato dal Consiglio UE) da parte degli operatori economici partecipanti, nella fase di presentazione dell'offerta, durante la procedura di gara e nella successiva fase esecutiva del contratto, stante le vocazione sociale del servizio rivolto a soggetti fragili.

Art. 29. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di

ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 30 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni di cui all'accordo quadro, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, ritenuta tale ove superiore alla misura del 10% del valore stimato dell'Accordo Quadro, al fine di evitare eccessive difficoltà o eventuali disfunzioni o ritardi nella gestione del servizio vista la spiccata e particolare delicatezza e valenza sociale delle prestazioni oggetto di aggiudicazione.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere

in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui al citato Capo del Codice, in capo al subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Lo stesso comma, inoltre, prevede che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, debbono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. A tale riguardo, per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante dovrà acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

Art. 31 APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI SETTORE.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) e nello specifico il CCNL "Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" 2023/2025 oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 32 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura di €3.012.868,84, pari a €60.257,38. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la tesoreria comunale;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,

che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari%20non%20abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf) <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme

europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- Riduzione del 10 % in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: SA8000, UNI CEI EN ISO 5001, UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 33 – GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 2 % dell'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'intera durata dell'appalto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata da questo Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all'appaltatore e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione secondo le modalità di pagamento che saranno comunicate dall'ufficio contratti della stazione appaltante.

L'Ambito Territoriale si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, previa produzione delle polizze assicurative e della copia dei contratti di lavoro del personale.

Art. 34 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

La ditta aggiudicataria s'impegna:

- ad assumere il compimento del servizio **per la durata dell'appalto** con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio impegnando personale regolarmente assunto a norma di legge;
- affinché l'organico, per tutta la durata del contratto, debba essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro presentato in fase di offerta;
- nel caso di assenza degli operatori, a provvedere alla loro sostituzione temporanea, dandone comunicazione immediata al referente dell'Ufficio di Piano del Comune capofila;
- nel caso di sostituzioni definitive del personale, a far pervenire entro 10 giorni prima dell'effettiva sostituzione, salvo per i casi di forza maggiore, apposita comunicazione al R.U.P., indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire;
- a garantire la continuità e la stabilità degli interventi e delle prestazioni del servizio, impegnandosi inoltre a ridurre al minimo il turn-over degli operatori;
- a munire gli operatori di tesserino di riconoscimento durante lo svolgimento del Servizio, sul quale dovrà essere riportato anche il logo dell'Ambito Territoriale, e, in base alle prestazioni, di camici e guanti monouso;
- a vigilare sullo svolgimento del Servizio, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette nel rispetto delle normative specifiche di Settore;
- a fornire agli utenti beneficiari la Carta dei Servizi;
- ad osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- a prendere atto ed applicare ai propri dipendenti le norme di cui al Codice del Comportamento dei Pubblici dipendenti vigente nei Comuni dell'Ambito Territoriale;

Art. 35 – RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

In ossequio a quanto previsto nel R.R. n° 31/2009 con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano statistipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale.

Nel caso in cui il servizio sia affidato ad un consorzio stabile di cui al D. Lgs. n° 36/2023, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Stazione Appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. n° 28/2006 e relativo Regolamento n° 31/2009, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50% dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1. una penale di ammontare pari allo 0,4% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
2. una penale di ammontare pari allo 0,6% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 ed il 20% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
3. una penale di ammontare pari allo 0,8% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 ed il 30% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
4. una penale di ammontare pari all'1% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 ed il 40 % della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
5. una penale di ammontare pari all'1,2% del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla

clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 ed il 49% della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto; L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate in tutto o in parte sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori superiore al 50% dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione del diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con gli effetti di cui al D. Lgs. n° 36/2023.

La stazione appaltante comunicherà tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione e dalla data di comunicazione decorreranno i predetti effetti.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata nel rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra saranno parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50% dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Stazione Appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti al D. Lgs. n° 36/2023, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto nell'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire.

Art. 36 - MATERIALI, MEZZI, ATTREZZATURE

La ditta aggiudicataria dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri educatori da un plesso scolastico all'altro. Gli istituti scolastici degli alunni sono considerate sedi di lavoro per cui non riconoscerà alcun corrispettivo per gli spostamenti tra le sedi nell'arco della giornata.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura del materiale, strumenti e quanto altro necessario per l'organizzazione e l'esercizio pratico delle prestazioni.

La ditta dovrà garantire il rispetto rigoroso delle disposizioni nazionali e provvedere all'acquisto e utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento e

della prevenzione di eventuali contagi.

Art. 37 - COMPENSO ORARIO E LIQUIDAZIONI

Il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato dal prodotto del costo orario dell'offerta per il numero delle ore che saranno effettivamente rese, mentre tutti i costi di gestione, determinati dal rapporto tra importo offerto in sede di gara e totale delle ore offerte, saranno calcolati mensilmente in proporzione al numero delle ore effettuate nel mese di riferimento. Il prezzo orario determinato in sede di gara rimarrà fisso per tutta la durata del contratto.

La Ditta dovrà inoltre rendicontare con apposita documentazione fiscale tutti i costi sostenuti per l'espletamento delle attività di partenariato con Enti no profit presenti ed operanti nel territorio dell'Ambito.

Con tale corrispettivo la ditta aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutte le voci di spesa prive di giustificativi, saranno ritenute da questa stazione appaltante economie dell'appalto.

Le singole fatture saranno liquidate con atto di liquidazione del Dirigente del II Settore del Comune di San Ferdinando di Puglia, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Tavoliere Meridionale, entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, previa verifica dei servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento e della regolarità della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo delle verifiche sopra citate, il prestatore di servizio non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

In nessun caso la Stazione Appaltante farà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente capitolato. Il pagamento della prestazione, in ogni caso, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla stazione appaltante ex art. 16-bis, comma 10 del D.L. n° 185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

Con il pagamento della fattura l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dalla Stazione Appaltante per il Servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Nel caso in cui da controlli effettuati risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni o/e errori contabili, l'aggiudicatario deve emettere relativa nota di credito entro cinque giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura.

La fattura dovrà inoltre necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- data e n. rep. del contratto sottoscritto con indicazione del Servizio di riferimento; nelle more della sottoscrizione del contratto, la fattura deve contenere il riferimento alla data e protocollo del verbale di consegna del Servizio;
- codice identificativo di gara C.I.G.;
- numero ore di servizio espletate dagli operatori (coordinatore, educatori, etc.) il costo orario

delle figure professionali suddette, quale risultante dalla scheda offerta prodotta dall'operatore economico aggiudicatario;

- entità delle voci di spesa rapportato in percentuale alle ore di servizio espletate nel mese;
- coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio di che trattasi – Codice CAB – ABI – etc.);
- percentuale I.V.A. di legge;
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla stazione appaltante (ore sostenute per attività di partenariato). La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del Dirigente competente previa verifica da parte del R.U.P.

La ditta aggiudicataria, in sede di svolgimento del servizio, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da:

- buste paga e pagamenti dipendenti;
- relazione mensile sull'andamento del servizio;
- elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi con il dettaglio, per ciascuna unità di personale, del totale delle ore impegnate per l'attuazione delle prestazioni eseguite.

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dalla Stazione Appaltante al prestatore di servizio il quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

La Stazione Appaltante contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penali, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Art. 38 – CONTESTAZIONE DISSERVIZI E PROCEDURE DI ADDEBITO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è deputato a contestare alla ditta aggiudicataria i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale.

Le contestazioni dei disservizi e/o irregolarità sono effettuate per iscritto e trasmesse alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC.

La ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza o meno sarà valutata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sottoporrà le sue valutazioni al RUP e al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative, si provvederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 28.

Onde rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi degli eventuali crediti dell'appaltatore e della cauzione senza diffida o particolari formalità.

Il pagamento della penale non esonera la ditta aggiudicataria dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

Art. 39 – PENALI

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

PER IL PERSONALE

- a) Mancata sostituzione di unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente Capitolato: € 200,00 al giorno;
- b) Mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della Stazione Appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;

DOCUMENTAZIONE

- c) Reiterata mancata presentazione delle relazioni e/o dei programmi previsti dal presente Capitolato: una penalità di € 100,00 per ogni relazione quadrimestrale;
- d) Mancata emissione di relativa nota di credito, entro cinque giorni dalla data di avvenuta contestazione della fattura, da parte dell'aggiudicatario nel caso in cui, da controlli effettuati, risulti esuberanza di ore fatturate rispetto alle reali prestazioni o/e errori contabili, comporterà una penale per l'operatore di € 100,00 al giorno per il ritardo.

Per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui alle lettere precedenti, la Stazione Appaltante applicherà penalità variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 giornalieri in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi.

Le penali applicabili nell'ambito del presente Capitolato, saranno decurtate rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Le contestazioni per l'applicazione delle penali saranno effettuate per iscritto e trasmesse all'appaltatore con posta elettronica certificata.

L'appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza o meno sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Onde rendere effettiva l'applicazione delle sanzioni, il Responsabile dell'Ufficio di Piano può avvalersi degli eventuali crediti dell'appaltatore e della cauzione, senza diffida o particolari formalità. Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 40 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n° 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al progetto. Qualora l'aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto che si andrà sottoscrivere si risolverà di diritto secondo quanto previsto dalla suddetta legge.

Art. 41– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n° 36/2023 e previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si dovrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva;
- inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge n° 136/2010;
- ottenimento per due volte del DURC negativo;
- l'aggiudicatario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato;
- se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, la ditta aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere e per il rimanente periodo contrattuale.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 42 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con

addebito dell'intero costo sopportato e gli eventuali danni.

Art. 43 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D. Lgs. n° 159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n° 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge n° 488/1999 per il Servizio oggetto del presente Capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per la Stazione Appaltante rispetto a quelli del presente capitolato, si chiederà al contraente di adeguarsi ai predetti parametri.

Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche, al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge n° 488/1999, la Stazione Appaltante, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

L'aggiudicatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire il Servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 44 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con la ditta aggiudicataria, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- **Finalità del trattamento:** in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa

antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- **Dati sensibili:** i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.
- **Modalità del trattamento dei dati:** il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:** i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n° 241/90 e s.m.i.
- **Diritti del concorrente interessato:** relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al

trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, secondo le modalità e per le finalità meglio specificate nel Modello di Informativa Privacy all'uopo predisposto allegato alla domanda di partecipazione, costituente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n° 241/90 e al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per

le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n° 36/2023. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art. 17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), al seguente indirizzo mail (protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it). Il titolare del trattamento è il Comune di San Ferdinando di Puglia nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

Art. 45 - RESPONSABILITÀ

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria che terrà, inoltre, sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di legge e regolamenti concernenti i servizi oggetto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e d alle cose, sia dei tre Comuni dell'Ambito che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Art. 46 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia tra le parti nell'applicazione del contratto che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria il cui foro competente è il Tribunale di Trani.

Art. 47 – R.U.P.

Responsabile Unico di Progetto: Dott.ssa Maria Giulia Distasi, Responsabile dell'ufficio di Piano n. telefono 0883/626231 - e-mail: mg.distasi@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
PEC: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

Art. 48 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Servizio sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'affidamento e quindi si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.

Il contratto sarà impegnativo per l'affidatario dalla data di affidamento mentre per la StazioneAppaltante sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Art. 49 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario dovrà osservare tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di San Ferdinando di Puglia e la Prefettura di Barletta Andria Trani in data 25.03.2022 allegato alla documentazione di gara.

Art. 50 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA STABILE

Il presente articolo è disciplinato ai sensi dell'Art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e dal Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche del Comune di San Ferdinando di Puglia approvato con delibera di Giunta Comunale n. 155/2023. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento. Per importi superiori a 1,0 milioni di euro e fino a 5,0 milioni di euro, la percentuale incentivante è pari al 1,70%.

Stante la necessità di procedere alla designazione di una struttura stabile di supporto al RUP costituita dai dipendenti interni al Comune di San Ferdinando di Puglia, dotati di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi e al conseguente affidamento delle funzioni e attività così come dettagliate nel prospetto che segue, al netto degli incentivi spettanti al personale della Stazione Unica Appaltante (pari a massimo il 25%, ex art. 45 co. 8 del D.lgs. n. 36/2023, della percentuale incentivante dell'1,70% del valore posto a base di gara al netto del quinto d'obbligo) **E QUINDI EURO....**, la quale indica anche la distribuzione dell'incentivo:

Ripartizione Incentivi Funzione Tecniche	Quota del 20% ex art. 7	Incentivi Soggettivi 80% ex art. 11 e 12
	6.402,35 €	25.609,39 €
Funzione Tecnica	Quota parte	Condizioni di corresponsione
A) PROGRAMMAZIONE		
A.1 Programmazione, predisposizione atti e gestione dell'affidamento di servizi e/o forniture		
A.1.0 - RUP senza supporto	22%	5.634,06 €
A.1.1 RUP	12%	3.073,13 €
A.1.2 Supporto al RUP	10%	2.560,94 €
B) ESECUZIONE		

B.1 Supervisione e coordionamento		
B.1.0 RUP senza supporto	22%	5.634,06 €
B.1.1 RUP	12%	3.073,13 €
B.1.2 Supporto al RUP	10%	2.560,94 €
B.2 Direzione dell'Esecuzione		
B.2.0 Dir. dell'Es. senza supporto	38%	9.731,57 €
B.2.1 Direttore dell'esecuzuone	19%	4.865,78 €
B.2.2 Supporto al Direttore dell'Es.	19%	4.865,78 €
B.3 Verifica di Conformità		
B.3.0 Verifica di Conformità	18%	4.609,69 €

II RUP

dott.ssa Maria Giulia Distasi

Allegato 1



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROV. DI BARLETTA- ANDRIA- TRANI

SETTORE ENTRATE- FINANZE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n° 36/2023, l'importo massimo **stimato** per la conclusione dell'accordo quadro ammonta a **€. 3.012.868,12, IVA esclusa al 5%**, come di seguito determinato e meglio dettagliato nelle seguenti tabelle:

- importo a base d'asta, soggetto a ribasso, **€. 2.510.724,04 (di cui €. 73.127,88 per spese generali), IVA esclusa al 5%**, per un impegno orario effettivo, per tutta la durata del servizio, pari a **n. 100.096,00 ore (di cui n.768 ore per la figura di Coordinatore ed n. 99.328 ore per la figura di Educatore)** e più nello specifico:

Costo complessivo	2.437.596,16 €	
Spese Generali pari al 3%	73.127,88 €	
Quinto d'obbligo (ex art. 120 co. 9 Dlgs n. 36/2023)	502.144,80 €	
Costo Netto	3.012.868,84 €	
IVA al 5%	150.643,44 €	
Costo Lordo	3.163.512,28 €	
Incentivi Funzioni Tecniche ex art 45 ((Costo netto * 1,70%)*75%)	32.011,73	
Corrispettivo dovuto alla SUA Provincia BAT	Quota parte a forfait	Quota Incentivi Tecnici (entro i limiti di cui al co. 8 art. 45 D.lgs. 36/2023)
	10.000,00 €	10.670,58 €
	20.670,50	
Contributo ANAC	660,00 €	
TOTALE COMPLESSIVO	3.216.854,61 €	

Il RUP

dott.ssa Maria Giulia Distasi